

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 7 agosto 2002

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2002, n. 3

Calabria Film Commission.

PARTE PRIMA**SEZIONE I**

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2002

Calabria Film Commission.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 544 del 18 giugno 2002, «L.R. 22 maggio 2002, n. 23 – art. 4. Approvazione Regolamento regionale e direttive in materia di Film Commission».

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

In attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2 della L.R. 22 maggio 2002, n. 23 (Collegato alla manovra di finanza regionale), l'8° Dipartimento «Pianificazione Turismo» organizza e finanzia i servizi di informazione, assistenza e promozione idonei ad attrarre o localizzare sul territorio calabrese le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive o multimediali.

Art. 2

Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1 il Dipartimento 8° può:

1) Provvedere, attraverso la raccolta di immagini, documenti, informazioni e notizie riguardanti ambienti e località idonei a favorire la localizzazione delle produzioni sul territorio calabrese, alla organizzazione e gestione di una banca dati digitale multimediale collegata con un apposito sito weeb con dominio esclusivo intestato a: Regione Calabria Dipartimento Turismo – ufficio Film Commission;

2) Stipulare convenzioni e concordare collaborazioni con enti locali, istituzioni, enti pubblici e soggetti ed organismi privati per ottenere permessi ed autorizzazioni, agevolazioni e sostegni necessari alle riprese in ambienti esterni ed interni, nonché per risolvere questioni riguardanti aspetti civili, amministrativi, fiscali e vari, comunque inerenti le attività di produzione;

3) Organizzare in collaborazione con le imprese di servizi e con le strutture turistiche locali, pacchetti di offerta agevolati per la residenza, la ristorazione, i trasporti, le forniture ed il catering delle troupes convenzionate;

4) Effettuare il censimento delle professionalità umane e delle maestranze, nonché delle risorse tecnologiche fruibili durante le varie fasi della produzione e della post produzione;

5) Realizzare e sostenere specifiche azioni ed iniziative promozionali dei servizi organizzati, nonché delle produzioni su fatti, storie e personaggi comunque collegati con il territorio calabrese;

6) Svolgere direttamente o in convenzione ogni altra attività idonea a perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3

Le Agenzie di produzione, le imprese ed i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive, multimediali, e similari, interessati a fruire dei servizi e delle agevolazioni di cui all'articolo 2, possono presentare apposita istanza all'8° Dipartimento allegando la seguente documentazione:

— Progetto dettagliato illustrante la sceneggiatura, la scenografia, il cast artistico, e le località interessate, nonché i costi di produzione, la circuitazione prevista ed il riflesso d'immagine previsto per la regione Calabria, oltre a tempi, durata, permanenza e numero di persone impegnate;

— Schema di convenzione contenente le specifiche richieste avanzate e gli impegni che si assumono soprattutto in ordine, alla circuitazione ed ai correlati riflessi d'immagine;

— Quadro finanziario complessivo riferito alle entrate ed alle spese preventivate per la realizzazione e la diffusione o circuitazione del prodotto con indicazione delle fonti di finanziamento;

— Certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, comprensivo dell'attestazione antimafia, e/o atto costitutivo e statuto aggiornato; attestazione di vigenza e di assenza di procedure esecutive in corso;

— Relazione compiutamente documentata sulla professionalità posseduta e sull'attività svolta negli ultimi anni.

Art. 4

Il Dipartimento Pianificazione Turismo, di concerto con il Dipartimento P.I. – Cultura – Beni Culturali, provvede alla valutazione del progetto ed alla ammissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai servizi ed ai sostegni finanziari sulla scorta dei seguenti criteri:

1) Positività dell'immagine derivante alla Regione Calabria ed alle singole località interessate;

2) Qualità artistica, circuitazione e dimensione commerciale e comunicativa del prodotto;

3) Curriculum ed affidabilità gestionale del soggetto proponente;

4) Durata della permanenza in Calabria delle troupes e coinvolgimento delle maestranze, delle professionalità e delle risorse tecnologiche regionali;

5) Partecipazione delle imprese locali;

6) Investimento finanziario complessivo e canali di reperimento delle risorse;

7) Quantità dei servizi richiesti e del sostegno finanziario;

8) Concessione del diritto di utilizzo delle immagini registrate.

Art. 5

L'ammissione ai benefici è concessa con provvedimento dipartimentale approvativo di apposita convenzione regolante gli impegni assunti ed i servizi forniti.

La liquidazione dei finanziamenti impegnati è corrisposta su positiva valutazione della seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:

1) Dettagliata relazione illustrativa del prodotto finale da cui risultino la rispondenza al progetto presentato ed ammesso e l'assolvimento degli impegni convenzionalmente assunti;

2) Congrua documentazione probatoria degli elementi qualificanti la convenzione, comprensiva di fotografie, articoli giornalistici, filmati ecc;

3) Rendiconto, nel contesto dei complessivi costi di produzione, delle singole voci di spesa riguardanti la convenzione e documentazione fiscalmente regolare per l'importo dei finanziamenti assegnati.

Ulteriore e specifica documentazione a supporto potrà essere richiesta dagli uffici istruttori anche disponendo accertamenti e verifiche sulle voci di spesa dichiarate.

Su specifica istanza e fideiussione immediatamente escutibile a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, può essere liquidato un acconto fino al 60% del finanziamento assegnato.

Art. 6

Gli elementi fondamentali del progetto ammesso non possono essere sensibilmente ed autonomamente variati nella fase realizzativa.

In presenza di una rilevante difformità tra progetto ammesso e realizzazione finale, il Dipartimento Pianificazione Turismo, di concerto con il Dipartimento P.I. - Cultura - Beni Culturali, può procedere alla proporzionale diminuzione od alla revoca del contributo concesso.

Per quanto non espressamente previsto il Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, determina le condizioni più vantaggiose per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 luglio 2002

Chiaravalloti

Vendita:

un fascicolo ordinario di Parti I e II: L. 1.500 (euro 0,77); arretrato: L. 3.000 (euro 1,55);

un fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina in ragione di L. 1.500 (euro 0,77) ogni 32 pagine.

Un fascicolo di Parte III: L. 1.000 (euro 0,52); arretrato: L. 2.000 (euro 1,03).

Prezzi e condizioni di abbonamento:

Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 70.000 (euro 36,15).

Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

L. 35.000 (euro 18,08).

Condizioni di pagamento:

l'abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell'importo dovuto per l'abbonamento deve essere inviata all'Amministrazione del BUR – Viale De Filippis, 98 – 88100 Catanzaro.** Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l'invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli.

Editore:

REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO
N. 31/1994

Direttore responsabile:

OLDANI MESORACA

Redattore:

FRANCESCO LE PERA

Stampa:

GRAFICHE ABRAMO S.p.A.
CATANZARO
